

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2060

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, SEPIA, CIRINO POMICINO, SPAGNOLI,
REGGIANI, DEL PENNINO, BOZZI**

Presentata il 16 ottobre 1980

Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale legislatura della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che presentiamo all'esame ed alla approvazione del Parlamento, intende porre fine all'incresciosa situazione che si è venuta a determinare per la mancata attuazione del secondo comma dell'articolo unico della legge 31 luglio 1974, n. 364 (Riconoscimento della Consulta quale legislatura della Repubblica) nel quale sono riconosciuti agli ex consultori « tutti i diritti che spettano agli ex membri del Parlamento ». Non vi è alcun dubbio che la surricordata disposizione non fa alcuna discriminazione nei confronti degli ex consultori tra i « vari diritti » di cui godono gli ex parlamentari come evidentemente surge, non solo dalla chiara dizione « tutti i diritti », ma anche dalla « equiparazione » della Consulta ad una legislatura del Parlamento. Purtroppo casuali contin-

genze hanno condotto il ramo del Parlamento che si occupa dell'assistenza degli ex consultori a sostenere che l'assegno vitalizio di cui godono « tutti » gli ex parlamentari non rientra nel novero dei « diritti » che la legge 31 luglio 1974, n. 364, aveva conferito agli « ex consultori ». Ciò ha dato luogo ad una controversia giudiziaria, ancora in corso, in sede di appello, dopo una sentenza del Tribunale di Roma che riconosce la sua competenza a dirimere la questione, ma si sottrae dal decidere sul merito perché la legge in questione non ha indicato a quale delle due Camere spettasse di apprestarne i mezzi.

Di fronte a questa situazione appare opportuno, per evitare ulteriori contestazioni, che, non solo offendono una categoria di cittadini (oggi ridotti a molto meno di un centinaio) che costituirono un'élite che pose

le premesse della nostra Costituzione, ma non giovano al prestigio dei nostri organi legislativi.

Giova comunque, prima di illustrare i provvedimenti interpretativi e integrativi che costituiscono il corpo della proposta di legge che si sottopone alle Camere, precisare che la Consulta trae le sue origini dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, che la istituiva, dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, che ne indicava la composizione e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, che ne disciplinava il funzionamento, disponendo, fra l'altro, le modalità della nomina di nuovi consultori man mano che le varie regioni venivano liberate.

Giova altresì ricordare che appartennero alla Consulta: 156 cittadini designati dal Comitato di liberazione nazionale; 20 designati dai partiti (Repubblicano, Democratico e Concentrazione democratica-liberale) che non facevano parte del Comitato di liberazione nazionale; 46 designati dalle organizzazioni dei lavoratori, datori di lavoro, associazioni cooperativistiche, coltivatori diretti e società per azioni; 10 rappresentanti della cultura e delle libere professioni; 80 parlamentari antifascisti scelti tra i deputati della 12^a Legislatura ed i senatori nominati prima del 20 ottobre 1922; nonché quanti erano o sarebbero stati nominati presidente del consiglio, ministri, alti commissari e sottosegretari di Stato nei governi successivi alla liberazione di Roma. Questa composizione della Consulta, per le origini dei suoi componenti, per l'evidente sforzo di garantirne il pluralismo, per le personalità che vi confluirono, per l'elevatezza dei dibattiti che vi si svolsero, per la funzione storica che fu chiamata ad esercitare, non ha nulla da invidiare ai parlamenti elettivi e non autorizza, dopo il chiaro dettato della legge 31 luglio 1974, n. 364, nessuna forma di discriminazione. Ciò posto, di fronte alla attuale situazione, si pone l'opportunità di chiarire i punti che hanno potuto ingenerare i molti equivoci che hanno ritardato l'attuazione della legge più volte ricorda-

a. Nessun dubbio sulla natura dell'assegno vitalizio: esso non deriva da una deliberazione interna delle Camere, ma trae le sue origini dall'articolo 69 della Costituzione, regolato con la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che all'articolo 1, primo comma, statuisce « L'indennità spettante ai membri del Parlamento... è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese e di segreteria e di rappresentanza ». Infatti la misura dell'assegno vitalizio è rapportata alla entità ed alle variazioni che subisce l'indennità dei deputati in carica. Il fatto che esso comporta la corresponsione di contributi non muta la sua origine e natura né, tanto meno, influisce sulla sua qualifica di diritto collegato e commisurato alle « legislature ». Non è certo la forma della sua erogazione che lo può staccare dal suo legame con la « legislatura » ed è chiaro che la dichiarazione della equiparazione della Consulta ad una legislatura parlamentare fa sorgere nel consultore il « diritto » ad avere l'assegno vitalizio al pari di tutti gli ex parlamentari che ne godono. Gli unici reali problemi nascono dal fatto che il legislatore, fidando sulla capacità e volontà degli organi burocratici delle Camere, non ha provveduto ad indicare, in maniera specifica, a chi incombe l'onere di far fronte all'erogazione del vitalizio. Mentre, infatti, il Senato, al quale per un'interna intesa con la Camera dei deputati, era stato attribuito il compito di attendere ai membri della Consulta (compito che esso ha continuato e continua a disimpegnare, provvedendo alla distribuzione dei biglietti ferroviari) si è rifiutato di assumersi l'onere finanziario dell'erogazione dell'assegno vitalizio sollevando eccezioni che non trovano base legale. Praticamente il rifiuto di assumersi quest'onere, senza neppure consultare la Camera dei deputati, equivale a negare il vigore delle testuali dichiarazioni della legge 31 luglio 1974, n. 364, cioè l'equiparazione della Consulta ad una legislatura e la logica conseguenza di questa equiparazione che condusse il legislatore a stabilire la parità dei diritti tra consultori ed ex parlamentari.

Ne consegue l'opportunità di intervenire in sede legislativa sulla latitudine dei diritti degli ex consultori, sul loro diritto a godere dell'assegno vitalizio, su la Camera a cui spetta di far fronte all'onere della corresponsione, sul pagamento dei contributi a far tempo dalla data della legge del 1974 nonché sul pagamento degli arretrati. Sarà anche opportuno stabilire l'onere finanziario annuo facendolo gravare sul capitolo 1006 o 1007 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Gli articoli del progetto rispondono a queste esigenze. Infatti il primo precisa nelle Camere i soggetti passivi sui quali incombe l'onere di provvedere a tutti gli incumbenti tecnici ed economici per le prestazioni nelle quali si concretano i diritti degli ex consultori che, nella fattispecie, consistono in « tutti i diritti » spettanti agli ex parlamentari che sono stati in carica per una legislatura. Tali soggetti passivi sono le due Camere e precisamente quella che, per interne convenzioni, dovrà occuparsi di essi. Fin oggi la Camera ha preso in carico gli ex costituenti e il Senato si è occupato di distribuire i biglietti dei treni agli ex consultori non ritenendosi obbligato a provvedere all'erogazione dell'assegno vitalizio ed all'assistenza sanitaria integrativa forse perché non ha provveduto a farsi attribuire i mezzi necessari. Il secondo articolo, in linea meramente interpretativa del secondo comma dell'articolo unico della legge 31 luglio 1974, n. 364, precisa l'obbligo dell'erogazione dell'assegno vitalizio

a decorrere dal 31 luglio 1974 con il corrispondente obbligo dalla stessa data del pagamento dei contributi previdenziali. Concretamente a tali versamenti di contributi gli ex consultori come gli ex parlamentari godranno delle agevolazioni integrative sull'assistenza sanitaria. Col terzo articolo viene indicata l'entità della spesa prevista, sia per l'erogazione degli arretrati, sia per l'impegno annuale per il pagamento del vitalizio ed il capitolo dello « stato di previsione » al quale tale spesa va imputata. Va, a questo proposito, messo in chiaro che il numero degli ex consultori viventi, di cui il Senato possiede l'elenco, è molto inferiore al centinaio e di anno in anno si assottiglia dato che l'età media dei sopravvissuti supera i settanta anni e che l'onere della reversibilità al coniuge sopravvissuto è, data la sua probabile età non molto differente, anch'esso assai scarso.

In un'Italia nella quale troppo facilmente sono erogate le pensioni d'invalidità e si sono date pensioni ai reduci delle grandi guerre, il trattamento fatto a coloro che hanno dato all'Italia (cosa inaudita ai nostri giorni!) un'attività gratuita e dettata, nella maggior parte dei casi, dalla sofferza militanza nei ranghi della resistenza, costituisce un immeritato oblio e, date le strane traversie della legge 31 luglio 1974, n. 364, un'offesa a coloro che hanno dato alla patria la tanto decantata libertà democratica e che oggi, nella loro tarda età, nella grande maggioranza, soffrono dignitosamente la conseguenza dell'attuale situazione economica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'onere dell'attuazione del secondo comma dell'articolo unico della legge 31 luglio 1974, n. 364, incombe sulle due Camere del Parlamento che possono, per interni accordi, devolverlo ad una di esse.

ART. 2.

L'erogazione dell'assegno vitalizio reversibile concesso agli ex consultori quali ex parlamentari ha inizio dal 31 luglio 1974. Esso comporta la corresponsione dei contributi previdenziali previsti. Coerentemente al versamento di tali contributi gli ex consultori, al pari degli altri ex parlamentari, beneficiano delle agevolazioni integrative relative all'assistenza sanitaria così come di ogni altra agevolazione degli ex parlamentari.

ART. 3.

L'ammontare dell'impegno finanziario nascente dalle superiori disposizioni, sia per gli arretrati che per la spesa annuale per l'assegno vitalizio valutabile in lire 500 milioni per il primo anno e in lire 250 milioni per gli anni successivi va imputato al capitolo 1006 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, che ne riverserà l'importo alla Camera abilitata alla amministrazione degli ex consultori.